

Prot. n. L59/RNS  
Bologna, 13 aprile 2020

**Oggetto:**

**D.P.C.M. 10 aprile 2020: sino al 3 maggio 2020 ancora emergenza totale.**

**Sommario**

*L'ennesimo D.P.C.M. emanato prevede la proroga, sino al 3 maggio 2020, delle misure estreme per il contenimento dell'emergenza epidemiologica*

Sulla G.U. n. 97 dell'11 aprile 2020 è stato pubblicato il **D.P.C.M. 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.**

L'ennesimo Decreto prosegue sulla scia dei precedenti <sup>(1)</sup> e, seppure con alcune lievi aperture, mantiene le misure di contenimento, già in essere; il Decreto in esame, altresì, **dalla data del 14 aprile e sino al 3 maggio 2020**, per effetto di quanto previsto dall'**art. 8**, rappresenta l'unico Provvedimento regolamentante le varie e differenti situazioni che, precedentemente, erano un insieme coordinato di D.P.C.M. e Ordinanze <sup>(2)</sup>.

Potranno, comunque, continuare ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. In riferimento a tali Ordinanze che, alla data odierna, hanno una validità oltre la data di decorrenza del Decreto in esame, si segnalano le seguenti:

**- Regione Lombardia:**

[Ordinanza n. 528 del 11/04/2020](#) (validità sino al 3 maggio 2020)

**- Regione Emilia-Romagna**

[Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 dell'11 aprile 2020](#) (validità sino al 3 maggio 2020)

**- Regione Liguria:**

[Ordinanza regionale n.18 del 06/04/2020](#) (validità sino al 30 aprile 2020)

**- Regione Campania:**

[Ordinanza n. 32 del 12/4/2020](#) (validità sino al 3 maggio 2020).

In breve sintesi, vediamo i punti salienti e le novità del nuovo Decreto.

In base all'**art. 1**, sono **sempre operanti** le misure che, in sintesi, tendono:

- a) ad evitare gli spostamenti di persone se non per comprovate motivazioni;
- b) a mantenere in isolamento i soggetti a rischio;
- c) alla sospensione di ogni manifestazione e/o celebrazione;
- d) alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di qualsiasi ordine;
- e) all'adottare processi di collegamento da remoto anche per le attività lavorative.

Per quanto attiene, invece, alle **attività produttive**:

<sup>1</sup> In ordine di emanazione, si ricorda il più recente D.P.C.M. 1° aprile 2020 rinviando a quanto commentato con Circolare RNS L54 – 3 aprile 2020 dello scrivente Ufficio

<sup>2</sup> In effetti, dalla data del 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il D.P.C.M. 1° aprile 2020.



- a) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, **fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1** <sup>3</sup>, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività; in tale ambito risulta la prima novità inerente alla lieve riapertura: possono riaprire i negozi addetti al **Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria - Commercio al dettaglio di libri - Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati**.

**Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. **Restano aperte** le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- b) sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione** delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- c) sono chiusi gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2** <sup>4</sup>;
- e) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. **Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5** <sup>5</sup>;

### <sup>3</sup> **Allegato 1 - Commercio al dettaglio**

Ipermercati - Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Farmacie - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - **Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria - Commercio al dettaglio di libri - Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati**

### <sup>4</sup> **Allegato 2 - Servizi per la persona**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attività connesse

### <sup>5</sup> **Allegato 5 - Misure per gli esercizi commerciali**

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.



- f) **restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- g) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle **aziende del trasporto pubblico** locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
- h) in ordine alle **attività professionali si raccomanda** che:
  - 1) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sempre in riferimento alle **attività produttive industriali e commerciali**, in base all'art. 2, sull'intero territorio nazionale viene stabilito che:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, **ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3** (*l'elenco dei codici potrà essere modificato con Decreto del M.i.s.e.*); resta, altresì, fermo quanto previsto nel precedente art. 1 per le attività commerciali ed i servizi professionali. In tale ambito risulta la **seconda novità** inerente alla lieve riapertura: **sono ammesse la Silvicoltura (Codice ATECO 02), l'Industria del legno (Codice ATECO 16.24), la Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili (Codice ATECO 25.73.1), la Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche (Codice ATECO 26.1), la Fabbricazione di computer e unità periferiche (Codice ATECO 26.2), il Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (Codice ATECO 46.49.1), il Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (Codice ATECO 46.75.01), la Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione (Codice ATECO 81.3), le Organizzazioni e organismi extraterritoriali (Codice ATECO 99);**
- b) le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni possono, comunque, **proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;**
- c) restano sempre consentite, **previa comunicazione al Prefetto** della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono **indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3**, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, quest'ultima è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- d) sono comunque consentite le **attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali** di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146;

---

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

retenazionale.servizi@legacoop.coop



- e) è sempre consentita l'attività di **produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari**; resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- f) sono altresì consentite le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto** della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti; il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- g) sono consentite le **attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa**, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Con l'**art. 3**, invece, si intende continuare nella informazione e nell'applicazione delle misure di prevenzione specie nei luoghi di maggior affollamento e transito tramite l'esposizione e l'invito alla stessa applicazione delle **misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4** .

Gli **artt. 4, 5 e 6**, invece, ridisegnano ed ampliano le norme, precedentemente prescritte da Ordinanze del Ministero della salute, in materia di ingresso, transiti e soggiorni di breve durata in Italia e di navi da crociera e navi di bandiera estera .

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegato:**

***D.P.C.M. 10 aprile 2020***

**6 Allegato 4 - Misure igienico-sanitarie:**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

**7 Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 3986 del 28 marzo 2020**

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

retenazionale.servizi@legacoop.coop